



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.18**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE
PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore quattordici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
5. VALERIO Cinzia - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
7. PANARO Enrico - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
10. PLANO Sandro - Consigliere	"Susa"	Sì
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	"Susa"	Sì
12. FONZO Antonia - Consigliere	"Susa"	Sì
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	"Susa"	Sì

Totale Presenti:

13

Totale Assenti:

0

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco fa preliminarmente presente che la modifica a questo Regolamento è una diretta conseguenza delle disposizioni che hanno riguardato la fase di emergenza post Covid-19, passando la parola all'Assessore Pelissero.

Udita quindi l'ampia e dettagliata relazione dell'Assessore Pelissero Giuliano.

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Dato atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 ha allineato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU al termine per l'approvazione del bilancio differito dall'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 sopracitato, al 30 settembre 2020;

Precisato che il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 ha poi previsto che *“I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Atteso che il termine del 31 marzo 2020 per l'approvazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), fissato dal D.M. 13 dicembre 2019, prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, prorogato al 31 luglio 2020 dalla legge di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020, legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato ulteriormente prorogato al **30 settembre 2020**;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche*

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 che recita: “omissis.. limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'[articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e all'[articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 12/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano finanziario TARI 2019 ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti Puntuale e dato atto che il costo del PEF 2019 ammonta complessivamente ad € 1.013.122,59= (IVA compresa);

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Visti:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti e il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020, n. 36, che proroga al 13 aprile le disposizioni dei decreti precedenti;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamata la nota del CADOS ns prot 5377 del 10/06/2020 con la quale CADOS comunica che per recepire le nuove disposizioni che saranno emanate da ARERA in relazione all'emergenza epidemiologica causata dal COVID 19, il nuovo PEF 2020 sarà elaborato per il mese di ottobre 2020;

Dato atto che in attesa del nuovo PEF risulta opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione di ARERA 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF con la quale ARERA evidenzia l'opportunità, per le utenze domestiche, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, di introdurre agevolazioni tariffarie al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1,2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

Richiamato il vigente “Regolamento IUC- Sezione TARI PUNTUALE”;

Atteso che si rende opportuno integrare il suddetto Regolamento per recepire le indicazioni di ARERA sopra evidenziate;

Visti gli art. 8-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE - e art 12-bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 e ritenuti degni di approvazione;

Dato atto che per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, questo Ente intende farsi carico del minor gettito conseguente all'applicazione della riduzione per le utenze domestiche (in € 10.000,00) e per le utenze non domestiche in € 60.600,00= con altre risorse del bilancio, e anche mediante l'applicazione di una quota di avanzo 2019, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Anna Schiari (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Atteso che per le utenze non domestiche sono previste le esenzioni per gli edifici di culto ammessi nello Stato e aree di pertinenza, per gli edifici scolastici e per gli immobili di altri Comuni siti nel territorio comunale destinati a compiti istituzionali: tali esenzioni sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria stimata in € 23.330,00= è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come desunto dal bilancio di previsione 2020;

Atteso che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Richiamato l'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone testualmente: *".... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";*

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Atteso che occorre integrare il comma 1 dell'art. 16 "Riscossioni" con la frase evidenziata in grassetto nell'allegato "Modifiche al Regolamento IUC -Sezione TARI PUNTUALE";

Visto il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana;

Visto lo stesso comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19, per cui occorre aggiornare il testo del comma 4 dell'art. 16 "Riscossioni", sopracitato;

Richiamato il Regolamento IUC- Sezione TARI PUNTUALE e ritenuto necessario modificare l'allegato 2 "Utenze non domestiche" – Classificazione-, per la modifica introdotta dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999 con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 11 (informaticamente identificata 111) alla 12 (informaticamente identificata 112);

Dato atto che si confermano, come per l'anno 2019, i criteri di determinazione della tariffa, approvati con deliberazione del CC n. 6 del 12/02/2019;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 67/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile di Ragioneria;

Sentita in merito la Commissione consiliare competente nella seduta del 22 settembre 2020;

Si apre la discussione sull'argomento così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica ed è conservata su file audio presso la segreteria comunale):

IL SINDACO ribadisce che si tratta di una misura straordinaria correlata all'emergenza covid-19 e alle conseguenze drammatiche dal punto di vista sociale, economico e sanitario che ha comportato, soprattutto per alcune categorie, che hanno risentito di una chiusura prolungata delle attività; si è ritenuto quindi per l'esercizio incorso venire incontro a questa categoria utilizzando a questo scopo una parte dell'avanzo di amministrazione, come previsto tra l'altro dalla normativa legata al bilancio.

FONZO Antonia, tenuto conto del fatto che - come ha dichiarato l'Assessore Pelissero - ci sono prescrizioni da parte di Arera, chiede se un Comune non inserisse nel regolamento questa opportunità del 25% piuttosto che del 50%, incorrerebbe in sanzioni e se sì, quali. Le risulta infatti che in Valle di Susa quasi tutti i Comuni abbiano deliberato in questi termini; rimarca la propria richiesta di sapere se il Comune incorra in qualche sanzione laddove decida di non adottare il regolamento con le disposizioni in discussione.

PLANO Sandro chiede nuovamente se si tratti di una prescrizione di legge o di una scelta del Comune di Susa, connessa alla decisione di applicare la predetta quota di avanzo di amministrazione e se in qualche modo possa essere compensata anche dagli altri trasferimenti che sono arrivati dallo Stato. L'Assessore Pelissero l'ha presentata come elemento innovativo ma in realtà in Valle, Susa è l'ultima ad aver adottato questo provvedimento; tutti i comuni hanno fatto questa scelta. Non sarà quindi certamente il suo Gruppo ad esprimere parere contrario. E' necessario tuttavia distinguere quelle che sono scelte politiche da quelli che sono i dettami del Ministero o dello Stato.

PELISSERO Giuliano precisa che Arera interviene in modo prescrittivo per quanto riguarda le categorie disagiate, sulle altre invece esprime delle indicazioni che non configurano un obbligo. Conferma pertanto trattarsi di una scelta politica dell'Amministrazione, alla stregua della determinazione delle aliquote e delle relative modalità. Questa Amministrazione ha scelto una soluzione che ritiene "di sostanza", nel senso di prevedere un 25% secco su un numero molto alto di attività commerciali ed artigianali ma anche su quelle che non avevano un obbligo di chiusura, ma che hanno comunque registrato una perdita netta inevitabile di fatturato dovuto all'emergenza. Si escludono invece i generi alimentari che sono rimasti aperti e quindi non sono soggetti in questo caso al beneficio, mentre per altre attività che hanno subito le conseguenze di una minor movimentazione delle persone e quindi hanno ritenuto opportuno chiudere, si riconosce un'agevolazione con l'autocertificazione del 25%. Altri Comuni, non sa se tutti, l'hanno fatto. In taluni casi si è applicata l'agevolazione proporzionalmente ai soli giorni di chiusura anche se ritiene che questa soluzione possa comportare una certa complessità di verifica da parte degli uffici finanziari. Ribadisce che la scelta di questa Amministrazione, pur di natura eccezionale, è stata di sostanza anche nelle cifre.

Per quanto riguarda l'altra osservazione assolutamente pertinente del consigliere Sandro Plano ovvero se si poteva utilizzare quelle cifre che lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni a copertura del minor gettito, la valutazione dell'Amministrazione è decisamente negativa, atteso che quei fondi devono essere utilizzati sulla base del minor gettito certificato, implicando un impegno lavorativo molto forte da parte degli uffici finanziari. Al momento essi vengono pertanto accantonati e si verificherà l'andamento del gettito per capirne l'utilizzo più consono. Dichiara in conclusione che questa di cui si tratta è invece una scelta assolutamente più politica, riferendosi alle utenze non domestiche. Ribadisce che lo stanziamento di circa 10.000 euro per le utenze domestiche "disagiate" ha carattere strutturale nel senso che ogni anno bisognerà prevederne a bilancio la cifra (poi dipenderà da quanti ne faranno domanda). Se quello tuttavia

ha carattere strutturale perché risponde ad una prescrizione, nel caso in discussione di tratta di una scelta politica.

PLANO Sandro precisa che la sua domanda era finalizzata a capire se alcune categorie non sono soggette ad autocertificazione poiché si considera *di default* che abbiano subito delle perdite. Questo gli sembra un po' aleatorio nel senso che vi possono essere situazioni in cui non si necessita di questa riduzione e, tolto lo strumento dell'autocertificazione, verrebbe assentito un accesso diretto al regime agevolativo.

PELISSERO Giuliano asserisce che chi ha avuto l'obbligo di chiudere la propria attività inevitabilmente ne ha ricevuto un danno.

PLANO Sandro ritiene che debba essere comunque richiesto e non concesso a priori. Il Covid-19 ha colpito certamente tutti e chi aveva dei risparmi ha avuto delle riduzioni anche pesanti. Ci sono tuttavia attività ed attività, per cui qualcuno ne ha sofferto più di altri. Il fatto che si considerino queste categorie *di default* autocertificate gli sembra discutibile. Non è però la fine del mondo e il suo Gruppo non farà battaglie di principio su questo argomento e ciò nondimeno non può esimersi dal pensare che se l'Hilton – facendo un esempio - *di default* non ha bisogno di autocertificazione, perché ha dovuto chiudere, il fatto di riconoscergli una agevolazione sulla tassa raccolta rifiuti del 25% appaia una contraddizione, rientrando le perdite nel rischio di impresa.

MONTABONE Giorgio dichiara il proprio disaccordo in merito all'intervento di Plano. E' evidente che nel momento in cui c'è stato un lockdown delle attività commerciali obbligate a chiudere, è inevitabile che anche il bilancio societario dell'Hilton abbia accusato un mancato introito rilevante. Ci sono state a Susa attività commerciali che hanno dovuto chiudere obbligatoriamente; per questo ritiene invece più che sensato la previsione di un automatismo. Trova molto meno razionale invece il contributo, dal punto di vista dell'aiuto economico deciso a livello nazionale, che è arrivato a prescindere a pioggia a tutti, chi ha lavorato, fatturato, chi vendeva, chi era aperto e vendeva alimentari ed è stato aperto tutto il periodo: questo sì, lo considera assolutamente fuori luogo.

PELISSERO Giuliano sottolinea ancora che questa emergenza ha colpito un po' tutti da un punto di vista sociale ma soprattutto sanitario; si è trattato di un dramma con conseguenze dirette e indirette e crede che tutti se ne pagherà ancora le conseguenze nei prossimi anni. Da un punto di vista economico, è stato come un'azione di bisturi che ha colpito quasi esclusivamente le categorie produttive e gli autonomi. Non ha avuto nessun problema il dipendente pubblico, dello Stato, anzi è stato più a casa ed ha anche risparmiato, tant'è che i risparmi degli italiani sono aumentati; non ha colpito per fortuna i pensionati ma quel ceto medio, o cosiddetto medio - perché ormai si sta assottigliando - più produttivo. La tassa rifiuti incide molto e un 25% di agevolazione per queste categorie sembra essere una cifra di tutto rispetto, piuttosto significativa. E' chiaro che ci si augura che sia davvero un *una tantum* e quindi che non si ripeta un altro lockdown o altre situazioni di questo genere perché il dramma di una chiusura di un'attività è molto più grande di quello che può essere un'agevolazione pur significativa come questa.

IL SINDACO aggiunge che l'Amministrazione si è confrontata anche con altri Comuni che hanno esigenze e caratteristiche molto diverse da Susa, che è cittadina turistica con una vocazione al commercio, all'accoglienza, alle attività, già molto più sviluppata di altri Comuni. Oltretutto, dal momento che già la crisi precedente al Covid-19 ha inciso pesantemente proprio in questo settore, si è ritenuto che questa fosse una misura da estendere il più possibile a tutti i soggetti che potessero beneficiarne perché particolarmente colpiti nel periodo dell'emergenza sanitaria.

BREZZO Alessandra, riferendosi all'elenco di categorie che possono ottenere l'agevolazione in assenza di autocertificazione, fa presente che alla voce 118 ci sono le attività artigianali tipo botteghe, falegnami, idraulico, fabbro, elettricista. Chiede, perché non espressamente esplicitato, se in questa categoria possano farsi rientrare ad esempio le imprese edili; per esperienza diretta ha avuto tre cantieri in cui non si è

lavorato da marzo a maggio, rimanendo tutti fermi, dipendenti e professionisti. Ritiene quindi che la categoria edile sia stata molto danneggiata.

IL SINDACO fa presente che si tratta di numero che comprende una serie di categorie, non si può aggiungerlo, toglierlo o integrarlo; è un numero preso da un elenco di voci che corrisponde in certo modo alle categorie merceologiche.

BREZZO Alessandra fa l'esempio dell'impresa edile che può avere un capannone, e tuttavia non è chiaro se esso sia assimilabile alle attività industriali con capannoni di produzione, poichè il capannone è un deposito per l'impresa edile laddove invece la produzione si fa sul cantiere.

PELISSERO Giuliano fa presente che c'è il codice 103 "magazzini senza alcuna vendita diretta" che possono presentare l'autocertificazione dichiarando un periodo di intervenuta chiusura.

BREZZO Alessandra si stupisce che ci siano delle categorie molto dettagliate e una delle categorie più importanti - perché il settore edile è uno di quelli che una volta erano trainanti insieme a quello dell'automobile o il settore industriale - non sia menzionato in maniera più specifica.

PELISSERO Giuliano fa presente che qualora si tratti di attività che abbiano avuto l'obbligo di chiusura sono da ricomprendere nell'agevolazione e legge "in particolare gli esercizi commerciali e artigianali che per l'emergenza hanno dovuto sospendere e chiudere temporaneamente o ridurre l'attività"; è prevista, a suo parere, una formulazione di carattere generale, indipendentemente dall'elenco puntuale delle attività produttive che si spera comunque sia esaustivo.

BREZZO Alessandra dichiara in conclusione di dibattito che adesso viene chiesto alle imprese di fare lo sconto in fattura dopo che non hanno lavorato per mesi; è per lei chiaro che nessuna di esse sia nelle condizioni di procedere in tal senso.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. ==.

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le modifiche al Regolamento IUC- Sezione TARI PUNTUALE.
3. Di modificare l'Allegato 2 al Regolamento IUC- Sezione TARI PUNTUALE, -"Utenze non domestiche – Classificazione- in cui sono stati inseriti nella categoria 12 "gli studi professionali", come previsto dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999.
4. Di approvare le tariffe della TARI PUNTUALE per l'anno 2020, per le utenze domestiche e non domestiche come da Allegato "SUSA-TARIFFE in vigore dal 2020".

5. Di dare atto che si confermano i criteri di determinazione della tariffa approvati con deliberazione del CC n. 6 del 12/02/2019.
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il ripristino degli equilibri di bilancio, i Comuni possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine previsto per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Di stabilire che per l'anno 2020 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in due rate con le seguenti scadenze: I rata 31 marzo 2021 – II rata: 30 settembre 2021 - Verrà effettuato l'invio ai contribuenti da parte dell'Ente del modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, (modello F24), anche mediante l'invio via posta elettronica ai contribuenti che hanno comunicato la PEC o l'indirizzo di posta elettronica.
8. Di dare atto che per la riscossione del tributo giornaliero, effettuata dalla Concessionaria Maggioli Tributi S.P.A, vengono fissate con scadenza nei mesi di ottobre e dicembre 2020.
9. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze-esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
10. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese